

# **BVGer D-1347/2015 vom 8. Juli 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-07-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1347\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1347_2015)

FR: TAF D-1347/2015 du 8 juillet 2016

IT: TAF D-1347/2015 del 8 luglio 2016

## **Regeste**

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 3**

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

### **E. 4**

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 5 marzo 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

### **E. 5**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2<sup>a</sup> frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2011/50 consid. 3.1.1 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto

di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti).

#### **E. 6**

Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che i motivi di asilo adottati dall'allora interessata non siano di natura a condurre alla concessione della qualità di rifugiato. Inoltre, sempre secondo la SEM, a fronte della palese inadempienza alle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, non si sarebbe nemmeno reso necessario procedere ad un esame della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. L'autorità di prime cure ha infatti sottolineato che quest'ultima avrebbe dovuto rivolgersi al proprio stato d'origine per ottenere la protezione contro gli atti operati dalla zia materna e da suo marito e limitati al solo territorio etiope. I ricorrenti contestano tale posizione ritenendo errato il richiamo al principio di sussidiarietà. Secondo il memoriale ricorsuale, considerata la situazione attuale in Eritrea ed il fatto che la ricorrente non era in possesso di alcun documento di detto paese, sarebbe stato impossibile ottenervi un'adeguata protezione. La SEM avrebbe pertanto agito erroneamente escludendo l'esame della verosimiglianza quanto all'esistenza della qualità di rifugiato.

#### **E. 7**

Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore in sede di osservazioni, nel corso della procedura di prima istanza la ricorrente ha dichiarato di essere di nazionalità eritrea (Cfr. A4, p.1 e A19, p. 2). Il fatto non è peraltro stato contestato nemmeno dagli insorgenti nei memoriali presentati al Tribunale. Ora, ammesso che la qualità di rifugiato vada esaminata sotto l'aspetto del paese d'origine (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), va in primo luogo preso atto del fatto che nel corso di tutta la procedura di prima istanza la ricorrente non abbia mai invocato alcun timore di pregiudizio relativamente ad un suo ritorno in Eritrea, limitandosi invece ad elencare dei fatti - pur tragici - che sarebbero tuttavia avvenuti in Etiopia. In definitiva, va quindi preso atto del fatto che dall'incarto e dagli atti processuali non emergono elementi validi dai quali si possa dedurre un rischio di pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno nello stato d'origine. Di conseguenza, non avendo conseguito provare o rendere verosimile il rischio di subire delle persecuzioni in Eritrea, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta.

#### **E. 8**

Attestata l'assenza di un rischio di persecuzioni nello stato d'origine, non appare necessario nell'ambito dell'evasione del presente gravame affrontare la questione della sussidiarietà sostenuta dalla SEM ed avversata dai ricorrenti. In un'ottica di esaustività, conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Una siffatta protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente, pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera

di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è data da un'effettiva garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti. Il ricorso a tale struttura di protezione interna deve essere, da un lato, oggettivamente accessibile alla persona interessata (per esempio, indipendentemente dal genere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e, dall'altro lato, tale ricorso deve essere ragionevolmente esigibile (condizione non adempiuta nel caso in cui, per esempio, i bisognosi di protezione si espongono ad un ulteriore [o altro] concreto pericolo per aver sporto denuncia penale) (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-983/2014 del 13 maggio 2015, consid. 6). Ora, nel caso che ci riguarda, a fronte degli avvenimenti descritti in precedenza, i quali sono stati perpetrati da un privato cittadino e non da entità statali, l'interessata non ha nemmeno tentato di ottenere una protezione di qualsiasi sorta né nel suo stato d'origine né in Etiopia (stato del quale è verosimile che possieda anche la cittadinanza - oltre a quella eritrea da lei asserita - vista l'origine etiope della madre), preferendo invece la via dell'espatrio, che a suo dire era la sola praticabile. In tal senso, ci si potrebbe chiedere se anche la condizione cumulativa della sussidiarietà della protezione internazionale sia da ritenersi come non adempiuta. In casu la questione può quantomeno essere lasciata aperta, non essendo necessaria all'evasione del gravame, ferma considerata l'inesistenza di validi elementi dai quali si possa dedurre un rischio di pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno nello stato d'origine.

#### **E. 9**

Ne consegue che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 10**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

#### **E. 11**

Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 12**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 13**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

#### **E. 14**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.